Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 304 del 15 novembre 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 15 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto . Pag. 3

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva . . . . » 6

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva . . . . » 9

Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria . . » 12

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166 e addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero è stato autorizzato, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, a mettere a pubblico concorso complessivi cinque posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 147, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

3) abbia tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione o non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, firmata dall'aspirante di proprio pugno e redatta su carta da bollo da L. 700 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento l'Università o l'Istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'Università o l'Istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza), di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Art. 5.

Il diario delle prove scritte e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *del 5 gennaio 1977.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove stesse nella sede e nei giorni indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.

In caso di anticipo o rinvio delle ripetute prove sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata presentazione nei termini suindicati costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;

tessera postale;

passaporto;

patente automobilistica;

porto d'armi;

libretto o tessera ferroviaria personale (per i candidati dipendenti da amministrazioni statali o per i loro familiari);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 7.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

1) prove scritte (due):

a) nozioni di diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

b) nozioni di economia politica, politica economica e finanziaria;

2) colloquio:

a) materie oggetto delle prove scritte;

b) nozioni di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero;

c) nozioni di geografia economica;

d) nozioni di statistica - nozioni di contabilità di Stato - ordinamento ed attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dalla amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando.

In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto competente, in luogo del diploma originale e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1948, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica, esente da difetti od imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dallo ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nella lista di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*) ed *f*), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invio di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), in carta libera purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*) e *g*) del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*) e *g*) del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di segretario.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 42

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) residente in . . . via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito l'anno . . presso l'Istituto . . . . avente sede a . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: . . . . . .;

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(12054)

Concorso pubblico, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166 e addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero è stato autorizzato, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, a mettere a pubblico concorso complessivi tredici posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 147, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-EUR, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) se intendano, o meno, effettuare la prova facoltativa di stenografia.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

I) *Prove obbligatorie*:

1) prova scritta:

componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia:

scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa centoventi battute al minuto. Inoltre prova di copia di un secondo brano, con velocità libera per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare nei limiti stabiliti dal programma della scuola d'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni di archivistica.

II) *Prova facoltativa di stenografia*:

scrittura sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di sessanta parole per minuto primo e trascrizione del brano così raccolto in scrittura normale.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 5 gennaio* 1977.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al predetto comma. In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso elencati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi, con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati *che non avranno superato la prova pratica*.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Al candidato che avrà sostenuto con esito favorevole la prova facoltativa di stenografia la commissione esaminatrice assegnerà un maggior numero di punti non superiore a 1,00 da aggiungere alla votazione complessiva di cui al precedente comma.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno. I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dallo ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati nelle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di coadiutori.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: Ossola

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1976
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 4

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - Roma

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente a . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tredici posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale amministrativo di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito l'anno . presso l'istituto . avente sede a . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile);

f) di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: . . . . . . ,

h) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Data, . . .

Firma . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(12055)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1971, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 219, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle singole qualifiche delle varie carriere del personale del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale sono state fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ai concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166 e addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero è stato autorizzato, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, a mettere a pubblico concorso complessivi tre posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 147, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva tecnica del personale del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

B) Aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dagli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

C) Essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

F) Avere l'idoneità fisica all'impiego.

G) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non potranno partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-E.U.R., entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda predetta dovrà essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, potranno essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta obbligatoria, in una prova pratica obbligatoria di dattilografia ed in un colloquio obbligatorio in base al seguente programma e nell'ordine appresso indicato:

1) prova scritta:

Componimento d'italiano su tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia:

scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana alla velocità di circa centoventi battute al minuto. Inoltre, prova di copia di un secondo brano con velocità libera, per la durata di dieci minuti, con possibilità, per i candidati che avessero terminato la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore, di proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato al fine di dare prova di velocità;

3) colloquio:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento del Ministero del commercio con l'estero;

b) nozioni di aritmetica elementare, nei limiti stabiliti dal programma della scuola d'obbligo;

c) elementi di geografia dell'Europa ed in particolare dell'Italia;

d) nozioni elementari di statistica.

Art. 6.

Il diario della prova scritta e la sede di esame saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale *del* 5 *gennaio* 1977.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa senza alcun preavviso od invito, nel giorno che verrà successivamente indicato nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

In caso di anticipo o di rinvio della ripetuta prova, sarà data tempestiva comunicazione ai candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento appresso indicati:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante, autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970. Alla commissione potranno essere aggregati membri esperti nelle materie d'esame.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

La prova pratica e quella orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

L'esito di ciascuna delle predette prove sarà giornalmente notificato ai candidati, al termine di ogni seduta, mediante affissione all'albo del Ministero, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non avranno superato la prova pratica.

La votazione complessiva sarà data dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

Art. 9.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle precedenze e preferenze nella nomina, i candidati che abbiano superato anche la prova orale e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-EUR, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione. Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

I predetti documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato, a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti i documenti di cui trattasi, al fine della loro valutazione, dovranno essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. Detti documenti dovranno, inoltre, essere prodotti nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dovranno contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile e, infine, dovranno essere rilasciati dalle autorità competenti. Non saranno quindi ammessi documenti surrogatori o riferentisi a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle successive aggiunte e integrazioni dell'articolo stesso.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria così formulata e nominerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica, del titolo di studio tra quelli previsti dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando, ovvero documento sostitutivo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dallo ufficiale sanitario, non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 11, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato, potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a precedenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di coadiutori.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si applicheranno le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 3

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare in carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente a . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . conseguito l'anno . . presso l'istituto . . . avente sede a . . . . (indicare eventualmente la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione . . . . . .

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(12056)

Concorso pubblico, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, riguardanti, rispettivamente, il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ed il nuovo trattamento economico degli stessi;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 e 5 maggio 1975, registrati alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166 e addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con i quali, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministro è stato autorizzato, rispettivamente per gli anni 1974 e 1975, a mettere a pubblico concorso complessivi dieci posti nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria, ruolo amministrativo;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di indire un concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso appartengano al personale di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

5) abbia conseguito la licenza elementare;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dallo aspirante e redatta su carta da bollo da L. 700 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America - Roma-EUR, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite per mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine suddetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nati all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano, o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno del conseguimento, l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza), di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito;

l) l'elenco dei titoli e dei certificati allegati.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio, ovvero dal funzionario autorizzato a ricevere la domanda, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio e, per coloro che prestano servizio militare, il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

Alla domanda dovranno allegarsi il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia o il certificato attestante i voti riportati, nonchè tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titoli valutabili ai fini del concorso e cioè attestazioni su eventuali servizi prestati alle dipendenze di amministrazioni, enti pubblici e privati, titoli di studio posseduti oltre al suddetto diploma di licenza elementare, certificati attestanti la frequenza di corsi vari, copia del foglio matricolare, da cui risulti il servizio eventualmente reso nelle forze armate, ecc. Tutti i predetti documenti dovranno essere esibiti in originale o in fotocopia autenticata e in regola con le vigenti leggi sul bollo. Non si terrà conto delle copie di atti non autenticate o comunque non regolari. Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte e quelle mancanti dell'autenticazione della firma. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, potrà essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà costituita ai sensi dell'art. 3, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

La commissione stessa dovrà determinare i criteri di valutazione dei titoli e formare la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 5.

L'esame e la valutazione dei titoli dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice, la quale assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione alla media dei voti riportati all'atto del conseguimento della licenza elementare e ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno dichiarati idonei solo i candidati che in detta valutazione avranno conseguito un punteggio di almeno sei decimi.

Effettuata la valutazione, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Sulla base di tale graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formulata la graduatoria generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 6.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito e che intendano avvalersi dei suindicati benefici, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dallo ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo; lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

Le riserve dei posti non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi dieci classificati nella graduatoria generale che verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 8.

I concorrenti vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di scadenza, da quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autenticata, del diploma di titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare e dallo ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I mutilati od invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, produrranno un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente, ai sensi dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 8 dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti potranno produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con citazione dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ed un'attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati commessi in prova ed assunti nel servizio di prova per il periodo di mesi sei, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo con la qualifica di commessi.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto all'assunto in servizio il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge, oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 10.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *ottobre* 1976
Registro n. 3 *Commercio estero, foglio n.* 41

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.) - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . e residente a . . . . . . via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dieci posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione, indicarne i motivi);

c) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

d) di essere in possesso del titolo di studio di . . . conseguito in data . . presso l'istituto . . . . . avente sede a . . . (indicare, eventualmente, anche la via);

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (in caso positivo, specificare l'amministrazione e la qualifica di appartenenza) e, comunque, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da pubblico impiego nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella seguente posizione: . . . . . .;

g) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . . . .

Il sottoscritto, infine, desidera che ogni eventuale comunicazione relativa al concorso gli venga inviata al seguente indirizzo . . . .

Allega il diploma di conseguimento della licenza elementare con l'indicazione del voto riportato in ciascuna materia (o il certificato attestante i voti riportati), nonchè i sottoindicati documenti in regola col bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso:

1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Autenticazione della firma . . . .

(12057)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(6651182/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.